



Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, e, in particolare, l'articolo 9, comma 4, ai sensi del quale *“Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è determinato annualmente l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta del beneficio e per l'erogazione delle borse di studio, nonché il valore dell'ISEE per l'accesso alla borsa di studio”*;

VISTO altresì l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 63 del 2017 che istituisce presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante *“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”*;

VISTO il decreto ministeriale 14 luglio 2015, n. 486, con il quale è stato individuato il valore ISEE per l'accesso alla borsa di studio per gli studenti universitari, confermato dal decreto ministeriale del 4 maggio 2016, n. 294;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTA la Direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio del 27 giugno 2016, recante modifica della Direttiva 2006/112/CE relativa al trattamento IVA dei voucher;

VISTO il decreto ministeriale 13 dicembre 2017, n. 966, che disciplina i criteri e le modalità di istituzione del sistema nazionale di voucher, anche in forma virtuale, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 63 del 2017;

VISTO il decreto ministeriale 13 dicembre 2017, n. 967, che disciplina i criteri e le modalità di erogazione delle borse di studio per il 2017, di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 63 del 2017;

CONSIDERATI i dati disponibili nel sistema informativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in merito al tasso di dispersione scolastica nella scuola secondaria di secondo grado in ciascuna Regione;

CONSIDERATA l'indagine ISTAT “EU-SILC” sulle condizioni di vita delle famiglie per l'anno 2017;

CONSIDERATO che Poste Italiane S.p.a., a seguito dell'aggiudicazione di Avviso pubblico di sponsorizzazione gratuita della Carta dello studente Io-Studio (G.U. 13 febbraio 2013 – n.19 – 5^a serie speciale), gestisce il relativo sistema di erogazione dei voucher virtuali;

DATO ATTO che, come da verbale di riunione del 6 luglio 2018, Poste Italiane S.p.a. ha rappresentato al Ministero le criticità dovute alla implementazione del sistema di erogazione voucher, conseguenti ai necessari adeguamenti da apportare in conformità alle recenti normative comunitarie relative al GDPR e al regime fiscale dei buoni c.d. multiuso;



Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

CONSIDERATO che alla necessaria implementazione del sistema voucher consegue un ritardo nell'erogazione dei benefici di cui al decreto legislativo n. 63 del 2017;

RITENUTO necessario erogare senza ritardo agli studenti aventi diritto le borse di studio per il 2018;

VISTA l'intesa del 18 ottobre 2018 in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

DECRETA

Articolo 1 **(Oggetto)**

1. Il presente decreto, al fine di contrastare la dispersione scolastica, disciplina i criteri e le modalità per l'erogazione delle borse di studio per il 2018, a favore degli studenti iscritti agli istituti della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, finalizzate all'acquisto di libri di testo, di soluzioni per la mobilità e il trasporto, per l'accesso ai beni e servizi di natura culturale.

Articolo 2 **(Definizioni)**

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
- a) per "*Ministero*" si intende il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
 - b) per "*Fondo*" si intende il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, iscritto nello stato di previsione del Ministero al capitolo 1527, piano gestionale 1;
 - c) per "*ISEE*" si intende l'indicatore della situazione economica equivalente.

Articolo 3 **(Importo della borsa di studio)**

1. L'importo della borsa di studio è determinato dalle Regioni in misura non inferiore a 200,00 euro e non superiore a 500,00 euro.

Articolo 4 **(Modalità di ripartizione e di erogazione delle borse di studio)**

1. La somma di euro 33,4 milioni, a valere sul Fondo, è ripartita tra le Regioni, per l'anno 2018, come da Tabella A allegata:





Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- a) per quota parte pari a euro 15 milioni, in proporzione al numero delle famiglie a rischio povertà, come risultanti dall'indagine EU-SILC (ISTAT);
 - b) per quota parte pari a euro 18,4 milioni, in proporzione al numero di studenti in condizioni di abbandono scolastico nell'anno scolastico 2016/2017, come risultanti al sistema informativo del Ministero.
2. Gli studenti della scuola secondaria di secondo grado o, qualora minori, chi ne esercita la responsabilità genitoriale, che abbiano un livello ISEE determinato dalle Regioni in misura non superiore a 15.748,78 euro, possono presentare istanza di accesso alla borsa di studio, secondo modalità stabilite dalle Regioni.
 3. Le Regioni individuano gli importi delle borse di studio ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del presente Decreto e gli effettivi beneficiari e ne trasmettono i relativi elenchi al Ministero entro il termine ultimo del 30 marzo 2019.
 4. Le borse di studio sono erogate dal Ministero sulla base degli elenchi dei beneficiari trasmessi dalle Regioni, tempestivamente a seguito della ricezione di ciascun elenco anche ove pervenuto prima della scadenza del 30 marzo 2019, mediante il sistema dei bonifici domiciliati.
 5. Lo studente avente diritto, o, qualora minore, chi ne esercita la responsabilità genitoriale, esige gratuitamente il beneficio, disponibile in circolarità, presso qualsiasi ufficio postale.
 6. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Il Ministro
Marco Bussetti





Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Tabella A

REGIONE	IMPORTO
Piemonte	€ 1.957.352,5
Lombardia	€ 3.124.710,6
Veneto	€ 1.761.302,5
Friuli-Venezia Giulia	€ 442.564,7
Liguria	€ 801.534,1
Emilia Romagna	€ 1.626.645,7
Toscana	€ 1.564.856,4
Umbria	€ 395.480,9
Marche	€ 766.542,5
Lazio	€ 3.203.615,9
Abruzzo	€ 906.702,4
Molise	€ 177.899,1
Campania	€ 5.621.821,7
Puglia	€ 3.038.549,9
Basilicata	€ 441.737,1
Calabria	€ 1.631.210,3
Sicilia	€ 4.802.577,0
Sardegna	€ 1.134.896,7
ITALIA	€ 33.400.000,00